CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

♦♦♦♦♦

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 30/01/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. 241/90 DA STIPULARSI TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11:02 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Presente in sede	Presente in video collegamento	Assente
Lentini Giovanni	Sindaco	X		
Palermo Mariano	Assessore		X	
Brillo Davide	Assessore		X	
Ventimiglia Rosalia	Assessore		X	
Ingrasciotta Salvatore	Assessore		X	
Rubbino Monia Marianna	Assessore	X		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Mariagiovanna Micalizzi .

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Segretario Comunale,il numero legale dei componenti della Giunta presenti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castelvetrano ha da sempre espresso la necessità di una forte integrazione con le attività del Parco Archeologico sia per l'attività di programmazione sia per le politiche a favore della cultura e del turismo;
- l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad avvalersi di personale dipendente del Comune di Castelvetrano da utilizzare per espletare la propria attività amministrativa – contabile;
- in relazione a quanto riportato al superiore punto e in riferimento all'accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 tra il parco Archeologico di Selinunte e il Comune di Castelvetrano riguardante la dipendente Dott.ssa Anna Marrone, giusta delibera di Giunta Municipale n. 13 del 28/01/2025, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, con nota assunta in data 09.01.2026 al n. 1318 del Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano, ha chiesto la proroga a decorrere dal 01/02/2026 al 31/01/2028;
- il Comune ed il Parco hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- il Comune ed il Parco valutano l'opportunità che il personale dipendente, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso gli uffici amministrativi del Parco Archeologico oltre l'orario di lavoro dovuto al Comune di Castelvetrano;
- la collaborazione tra Comune e Parco è presupposto necessario al fine di raggiungere obiettivi comuni di fruibilità e attrazione turistica quali mezzi per la promozione del territorio;

CONSIDERATO, per quanto superiormente descritto, opportuno aderire alla richiesta del Direttore del Parco Archeologico finalizzato all'utilizzo di personale dipendente dell'ente oltre l'orario di lavoro per un massimo di 48 ore settimanali ex art. 29, comma 2, del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022 e dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2023;

RILEVATO che, giusta decreto n. 994 del 19 aprile 2013 ed ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale;

RICHIAMATO il parere ANAC AG. 20/2014 (e precedente determinazione n. 7/2010), secondo cui affinché possa configurarsi un accordo tra pubbliche amministrazioni sottratto alla disciplina dei contratti pubblici, *"è di particolare importanza il requisito dell'"interesse comune", da valutarsi secondo un criterio di effettività alla luce di un'attenta valutazione del caso concreto. In altri termini, vi deve essere e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;*

ACCLARATO che il presente accordo ha la finalità di interesse comune ad entrambi gli enti stipulanti di utilizzare personale del Comune di Castelvetrano per l'attività di controllo e rendicontazione dei proventi dei biglietti di ingresso e delle connesse attività di partecipazione a bandi di promozione turistica da attuarsi di intesa tra gli enti;

DATO ATTO altresì che ai fini del presente accordo non è applicabile la richiamata convenzione per la realizzazione delle attività previste dall'art. 24-ter della l.r. 3 novembre 2000, n. 20 e pertanto per la remunerazione del personale coinvolto non possono essere decurtate somme da parte del parco archeologico a valere sulla percentuale del 15% sulle vendite dei biglietti di ingresso al Parco;

RITENUTO, per quanto sopraesposto, formalizzare apposito accordo di collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte al fine di collaborare congiuntamente mediante utilizzo di personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetrano alle attività amministrative e contabili relative al controllo, rendicontazione degli incassi dei biglietti di ingresso, nonché di eventuali bandi e forme di aggregazione o attività di promozione culturale di interesse del territorio e promozione turistica congiunta ed approvare lo schema di accordo all'uopo predisposto (**Allegato "A**");

INDIVIDUATA, ai fini del presente accordo, quale dipendente idonea allo svolgimento delle attività per aver già prestato servizio presso la Direzione del Parco Archeologico la dipendente assegnata alla Direzione II, Dott.ssa Anna Marrone, dipendente a tempo parziale (24h) e indeterminato, inquadrata nell'area degli istruttori;

ACQUISITO il visto del Responsabile della competente Direzione e l'assenso della dipendente;

ATTESO che il presente accordo ha carattere organizzativo e la relativa competenza è intestata alla Giunta Municipale;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi economico-finanziari per l'ente e pertanto necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL nonché dell'art. 147-bis;

VISTI:

- il ROUSS;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'OREEL;
- la L.R. 20/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di Direzione ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) **APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento a mente dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
2) **APPROVARE** lo schema di accordo di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte per l'utilizzo, oltre l'orario di lavoro, di personale dipendente del Comune finalizzato alla attività di interesse comune di controllo, istruttoria e rendicontazione della vendita dei biglietti di ingresso, nonché di progettazione congiunta di promozione turistica del territorio al di fuori della convenzione siglata tra le parti ex art. 24-ter della L.R. 20/2000 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3) **DI STABILIRE** che la dipendente del Comune di Castelvetrano, Dott.ssa Anna Marrone (inquadrata nell'area degli istruttori), presterà la propria attività lavorativa per un massimo di 24 ore settimanali presso la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte per il periodo individuato nell'accordo;

4) **DI DARE MANDATO** al legale rappresentante dell'ente o a persona delegata di sottoscrivere l'accordo di collaborazione in oggetto, dando atto che in sede di sottoscrizione dell'atto potranno essere apportate tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per meglio specificare e/o integrare lo schema approvato senza variarne sostanzialmente il contenuto;
5) **DI DARE ATTO** che l'accordo sarà stipulato esclusivamente mediante sottoscrizione digitale da parte dei rappresentati di entrambi gli enti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;
6) **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Mariano Palermo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariagiovanna Micalizzi

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 Castelvetrano, lì 30/01/2026 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Mariagiovanna Micalizzi	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ Castelvetrano, lì_____ IL SEGRETARIO COMUNALE _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_____

CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I DIREZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. 241/90 DA STIPULARSI TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE.**

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale

il 30/01/2026 con deliberazione n. 13

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

❑ SI

Lì 28.01.2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere: FAVOREVOLE

Data 28.01.2026

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 28.01.2026

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA €.

_____

AL CAP._____ IPR N._____

Data,_____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, né a norma del PTPCT del Comune di Castelvetrano.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castelvetrano ha da sempre espresso la necessità di una forte integrazione con le attività del Parco Archeologico sia per l'attività di programmazione sia per le politiche a favore della cultura e del turismo;
- l'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad avvalersi di personale dipendente del Comune di Castelvetrano da utilizzare per espletare la propria attività amministrativa – contabile;
- in relazione a quanto riportato al superiore punto e in riferimento all'accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 tra il parco Archeologico di Selinunte e il Comune di Castelvetrano riguardante la dipendente Dott.ssa Anna Marrone, giusta delibera di Giunta Municipale n. 13 del 28/01/2025, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, con nota assunta in data 09.01.2026 al n. 1318 del Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano, ha chiesto la proroga a decorrere dal 01/02/2026 al 31/01/2028;
- il Comune ed il Parco hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- il Comune ed il Parco valutano l'opportunità che il personale dipendente, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso gli uffici amministrativi del Parco Archeologico oltre l'orario di lavoro dovuto al Comune di Castelvetrano;
- la collaborazione tra Comune e Parco è presupposto necessario al fine di raggiungere obiettivi comuni di fruibilità e attrazione turistica quali mezzi per la promozione del territorio;

CONSIDERATO, per quanto superiormente descritto, opportuno aderire alla richiesta del Direttore del Parco Archeologico finalizzato all'utilizzo di personale dipendente dell'ente oltre l'orario di lavoro per un massimo di 48 ore settimanali ex art. 29, comma 2, del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022 e dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2023;

RILEVATO che, giusta decreto n. 994 del 19 aprile 2013 ed ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale;

RICHIAMATO il parere ANAC AG. 20/2014 (e precedente determinazione n. 7/2010), secondo cui affinché possa configurarsi un accordo tra pubbliche amministrazioni sottratto alla disciplina dei contratti pubblici, *"è di particolare importanza il requisito dell'"interesse*

comune", da valutarsi secondo un criterio di effettività alla luce di un'attenta valutazione del caso concreto. In altri termini, vi deve essere e deve sussistere una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto a titolo oneroso in cui solo una parte svolge la prestazione pattuita mentre l'altra assume l'impegno della remunerazione;

ACCLARATO che il presente accordo ha la finalità di interesse comune ad entrambi gli enti stipulanti di utilizzare personale del Comune di Castelvetrano per l'attività di controllo e rendicontazione dei proventi dei biglietti di ingresso e delle connesse attività di partecipazione a bandi di promozione turistica da attuarsi di intesa tra gli enti;

DATO ATTO altresì che ai fini del presente accordo non è applicabile la richiamata convenzione per la realizzazione delle attività previste dall'art. 24-ter della l.r. 3 novembre 2000, n. 20 e pertanto per la remunerazione del personale coinvolto non possono essere decurtate somme da parte del parco archeologico a valere sulla percentuale del 15% sulle vendite dei biglietti di ingresso al Parco;

RITENUTO, per quanto sopraesposto, formalizzare apposito accordo di collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte al fine di collaborare congiuntamente mediante utilizzo di personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetrano alle attività amministrative e contabili relative al controllo, rendicontazione degli incassi dei biglietti di ingresso, nonché di eventuali bandi e forme di aggregazione o attività di promozione culturale di interesse del territorio e promozione turistica congiunta ed approvare lo schema di accordo all'uopo predisposto (**Allegato "A**");

INDIVIDUATA, ai fini del presente accordo, quale dipendente idonea allo svolgimento delle attività per aver già prestato servizio presso la Direzione del Parco Archeologico la dipendente assegnata alla Direzione II, Dott.ssa Anna Marrone, dipendente a tempo parziale (24h) e indeterminato, inquadrata nell'area degli istruttori;

ACQUISITO il visto del Responsabile della competente Direzione e l'assenso della dipendente;

ATTESO che il presente accordo ha carattere organizzativo e la relativa competenza è intestata alla Giunta Municipale;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi economico-finanziari per l'ente e pertanto necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL nonché dell'art. 147-bis;

VISTI:

- il ROUSS;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'OREEL;
- la L.R. 20/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di Direzione ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni;

PROPONE

ALLA GIUNTA COMUNALE

1) **APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento a mente dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) **APPROVARE** lo schema di accordo di collaborazione da stipularsi tra il Comune di Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte per l'utilizzo, oltre l'orario di lavoro, di personale dipendente del Comune finalizzato alla attività di interesse comune di controllo, istruttoria e rendicontazione della vendita dei biglietti di ingresso, nonché di progettazione congiunta di promozione turistica del territorio al di fuori della convenzione siglata tra le parti ex art. 24-ter della L.R. 20/2000 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3) **DI STABILIRE** che la dipendente del Comune di Castelvetrano, Dott.ssa Anna Marrone (inquadrata nell'area degli istruttori), presterà la propria attività lavorativa per un massimo di 24 ore settimanali presso la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte per il periodo individuato nell'accordo;

4) **DI DARE MANDATO** al legale rappresentante dell'ente o a persona delegata di sottoscrivere l'accordo di collaborazione in oggetto, dando atto che in sede di sottoscrizione dell'atto potranno essere apportate tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per meglio specificare e/o integrare lo schema approvato senza variarne sostanzialmente il contenuto;

5) **DI DARE ATTO** che l'accordo sarà stipulato esclusivamente mediante sottoscrizione digitale da parte dei rappresentati di entrambi gli enti ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;

6) **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como

ALLEGATO "A"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

TRA

Il Comune di Castelvetrano rappresentato dal Dott. Andrea Antonino Di Como nato a [redacted] il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile della I Direzione Organizzativa.

E

Il Parco Archeologico di Selinunte rappresentato dal Dott. Felice Crescente nato a [redacted] il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore.
(di seguito indicate anche congiuntamente come "le Parti")
In esecuzione:

- della Deliberazione n. _____ del _____ della Giunta Comunale di Castelvetrano;
- della Determinazione del Direttore del Parco Archeologico di Selinunte n. _____ del _____

PREMESSO CHE:

- L'art. 15 della L. n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La Direzione del Parco Archeologico di Selinunte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad avvalersi di personale dipendente del Comune di Castelvetrano da utilizzare per espletare la propria attività amministrativa – contabile;
- In relazione a quanto riportato al superiore punto e in riferimento all'accordo di collaborazione ex art. 15 legge n. 241/1990 tra il parco Archeologico di Selinunte e il Comune di Castelvetrano riguardante la dipendente Dott.ssa Anna Marrone, giusta delibera di Giunta Municipale n. 13 del 28/01/2025, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, con nota assunta in data 09.01.2026 al n. 1318 del Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano, ha chiesto la proroga a decorrere dal 01/02/2026 al 31/01/2028;
- Le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

- Le Parti valutano l'opportunità che il personale dipendente, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso gli uffici amministrativi del Parco Archeologico oltre l'orario di lavoro dovuto al Comune di Castelvetrano;
-

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____ si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 PREMESSE

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – OGGETTO

1. Con il presente accordo le parti si impegnano all'utilizzo di personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetrano, oltre l'orario di lavoro presso l'ente e nel massimo delle 48 ore settimanali, nel rispetto dell'art. 29, comma 2, del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022 e dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2023, presso gli uffici del Parco Archeologico di Selinunte al fine di espletare attività amministrative e contabili relative al controllo, rendicontazione degli incassi dei biglietti di ingresso, nonché di eventuali bandi e forme di aggregazione o attività di promozione culturale e turistica del territorio.
2. Il presente accordo non rientra tra le attività di cui alla convenzione sottoscritta tra le parti in attuazione dell'art. 24-ter della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 e pertanto nessun onere economico a carico del Parco Archeologico stabilito nel presente accordo potrà essere compensato con la quota del 15% dovuta al Comune di Castelvetrano sul totale dei biglietti venduti. In particolare, l'accordo non rientra in alcuna delle attività di cui all'art. 2 della citata convenzione.
3. Ai fini del presente accordo il Comune di Castelvetrano si impegna, con il consenso dell'interessato, a consentire l'utilizzo presso gli uffici del Parco Archeologico della dipendente Dott.ssa Anna Marrone per un massimo di 24 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro svolto presso il Comune di Castelvetrano.

Art. 3 – DURATA

1. Il presente accordo durerà dal 02.02.2026 fino al 31.01.2028 e sarà rinnovabile tra le parti, fermo il consenso del personale individuato, anche mediante sostituzione del personale medesimo, mediante espresso rinnovo e a seguito della rendicontazione delle attività di interesse comune svolte ai fini del presente progetto di collaborazione.

Art. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il personale oggetto del presente accordo sarà utilizzato dal Parco Archeologico secondo la previsione oraria di cui all'art. 2. Il dipendente in oggetto è in possesso delle

conoscenze tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento dei compiti affidatigli.

2. Il dipendente mantiene il rapporto di lavoro con il proprio ente di appartenenza mentre, limitatamente al periodo presso il Parco Archeologico, instaura un rapporto di servizio con il Parco stesso. Limitatamente al periodo di riferimento, il dipendente in parola è tenuto a seguire le direttive di entrambi gli enti giuste le competenze attribuitegli. Il dipendente usufruisce dei giorni di ferie autorizzati presso l'ente di appartenenza.

3. Il trattamento retributivo e contributivo spetta al Comune di Castelvetrano con obbligo di rimborso della quota di competenza da parte del Parco Archeologico. I compensi saranno rendicontati trimestralmente dal Comune di Castelvetrano e rimborsati dal Parco Archeologico di Selinunte entro i trenta giorni successivi dalla data della richiesta di rimborso.

4. Il Parco Archeologico di Selinunte, al fine di controllare la prestazione lavorativa e di definire le quote trimestrali da rimborsare al Comune di Castelvetrano inerenti il pagamento delle ore effettivamente prestate dalla dipendente comunale utilizzata, si impegna a nominare un referente che, mensilmente, certificherà e comunicherà gli accessi e le ore effettivamente prestate dalla dipendente presso il Parco Archeologico. E' fatto obbligo al Parco Archeologico di Selinunte di notificare al Comune la determinazione di nomina del referente.

Art. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Parco Archeologico si impegna ad assicurare contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi il personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.
2. In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.
3. Il Comune di Castelvetrano non risponde in alcun modo di danni a cose e persone o di infortuni al dipendente accaduti per effetto del presente accordo e comunque fuori dall'orario di lavoro da prestare presso il Comune. Il Parco ha obbligo di denuncia e comunicazione immediata di qualsiasi evento afferente all'accordo.

Art. 6 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture degli Enti ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano che, quando il personale di un Ente si trovi a svolgere attività

di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

2. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.

Art. 8 - RECESSO

1, Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo durante il periodo di validità dello stesso, con apposito provvedimento. L'accordo, inoltre, potrà essere sciolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

Art. 9 – FIRMA E REGISTRAZIONE

1, Il presente accordo è redatto in formato digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/90.

PER IL PARCO ARCHEOLOGICO

DOTT. FELICE CRESCENTE

PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO

DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

PER ACCETTAZIONE
LA DIPENDENTE
DOTT.SSA ANNA MARRONE